

DELIBERA n. 34/14/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER
LA VIOLAZIONE DELL'ART. 80, COMMI 4-BIS E 4-TER, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, n. 259, IN COMBINATO DISPOSTO CON
L'ART. 17, COMMA 2, DELLA DELIBERA n. 4/06/CONS E S.M.I.
(PROC. SANZ. n. 21/13/DIT)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 gennaio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, e s.m.i.;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 136 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214, e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138, e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS del 7 maggio 2008 recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 giugno 2008, n. 128, e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 4/06/CONS del 12 gennaio 2006 recante “*Mercato dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/11/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 febbraio 2006, n. 33, e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007 recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 giugno 2007, n. 146;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 21/13/DIT del 6 settembre 2013, notificato alla parte in data 10 settembre 2013, con il quale veniva contestata alla società Telecom Italia S.p.A. la violazione dell’art. 80, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con l’art. 17, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS e s.m.i., per non aver eseguito, secondo i tempi e le modalità previsti dall’attuale quadro normativo, le attività di propria competenza nell’ambito delle procedure di attivazione e migrazione dei servizi di accesso, condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 98, comma 13, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

VISTA la nota del 9 ottobre 2013 con cui la società Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso la propria memoria difensiva e ha richiesto di essere sentita in audizione;

CONSIDERATA la necessità di completare il quadro istruttorio mediante una verifica ispettiva presso la società Telecom Italia S.p.A., effettuata nei giorni 22 e 23 ottobre 2013;

SENTITA la società Telecom Italia S.p.A. nel corso dell’audizione tenutasi in data 11 novembre 2013;

VISTE le ulteriori proposte di apertura di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Telecom Italia S.p.A., per le medesime violazioni, pervenute successivamente all’avvio del presente procedimento sanzionatorio, ma riferibili a fattispecie ricadenti nello stesso arco temporale;

VISTI gli atti del procedimento e, inoltre, gli esiti delle verifiche ispettive condotte dall’Autorità, nei mesi di ottobre e novembre 2013, nell’ambito di una più generale attività di vigilanza in merito al rispetto, da parte della società Telecom Italia

S.p.A., della normativa vigente in materia di attivazione, migrazione e cessazione dei servizi di accesso alla rete fissa;

CONSIDERATA l'opportunità, in ossequio ai principi di economicità e tempestività dell'azione amministrativa, di allargare l'oggetto istruttorio del procedimento sanzionatorio *de quo* includendovi anche i successivi casi riconducibili alle medesime violazioni ed al medesimo periodo;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società Telecom Italia S.p.A.

La società Telecom Italia S.p.A. (di seguito la "Società") ritiene che la contestazione in oggetto sia infondata per le seguenti motivazioni.

In via preliminare, la predetta Società rappresenta di aver sempre posto in essere tutte le attività finalizzate a soddisfare le richieste di migrazione della clientela e di essere costantemente impegnata al presidio delle attività correlate alle procedure automatiche tra operatori, implementate in coerenza con il quadro regolamentare vigente ed in base agli accordi con gli altri gestori.

La medesima Società ritiene che, in relazione al rilevante numero di ordini che vengono quotidianamente gestiti sui propri sistemi (circa 30.000), la presenza di eventuali anomalie deve essere considerata "fisiologica" e legata al complesso ed articolato processo che vede coinvolti diversi attori e diversi sistemi, per cui è difficile ipotizzare una condotta non diligente nello svolgimento delle attività di propria competenza. La Società fa presente, inoltre, che, soprattutto nei casi di rientro dei clienti, essa ha un rilevante interesse alla corretta esecuzione degli ordinativi anche al fine di evitare danni di immagine e disservizi da cui possano scaturire obblighi di indennizzo.

Nel merito degli addebiti contestati, la Società, osserva che lo svolgimento di verifiche ispettive per completare il quadro istruttorio, riferibile ai casi oggetto del procedimento, avrebbe dovuto, quantomeno, comportare la sospensione dei termini del procedimento medesimo, ai sensi degli articoli 6 e 7, della delibera n. 136/06/CONS recante il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie adottato dall'Autorità. A tal proposito, la Società evidenzia come la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori, per acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, dovrebbe nascere da un'esigenza di integrare un quadro istruttorio già delineato in virtù sia delle attività preistruttorie, e delle eventuali, ulteriori verifiche effettuate, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, prima della proposta di avvio del procedimento sanzionatorio, sia degli elementi derivanti dalla partecipazione del soggetto nei cui confronti si procede, secondo quanto previsto dal successivo articolo 9 del citato Regolamento.

La Società, inoltre, rileva che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo Regolamento, l'atto di contestazione relativo all'avvio del procedimento sanzionatorio deve essere notificato al trasgressore entro novanta giorni dal completo accertamento del fatto, termine ampiamente superato nel caso in esame ove si consideri che tutte le

relazioni trasmesse per proporre l'avvio del presente procedimento presentano una data di molto antecedente (nello specifico prot. n. 135/13/DIT dell'11 febbraio 2013, prot. n. 466/13/DIT del 22 maggio 2013, prot. n. 468/13/DIT del 22 maggio 2013, prot. n. 355/13/DIT del 16 aprile 2013 e prot. n. 282/13/DIT del 21 marzo 2013) alla data di notifica dell'atto, corrispondente al 10 settembre 2013.

Tanto premesso, la Società ribadisce la correttezza del proprio operato, rimarca l'infondatezza delle informazioni rese dagli OLO coinvolti nelle diverse procedure di migrazione e chiede l'archiviazione del procedimento anche per difetto dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3, della legge n. 689/1981.

II. Valutazioni dell'Autorità

Le eccezioni sollevate dalla società Telecom Italia S.p.A. non sono accoglibili per le seguenti motivazioni.

Il presente procedimento sanzionatorio è stato avviato a seguito della ricezione, nell'arco temporale compreso tra l'anno 2012 ed i primi mesi dell'anno 2013, di denunce da parte di utenti che hanno riscontrato ostacoli di varia natura nel corso delle richieste procedure di migrazione e, di conseguenza, hanno subito prolungati disservizi connessi al funzionamento delle utenze ad essi intestate. In particolare, a conclusione delle attività pre-istruttorie svolte dall'Autorità, è stato appurato che la società Telecom Italia S.p.A. spesso non esegue le attività di propria competenza secondo i tempi e le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti emanati dall'Autorità, ledendo, quale conseguenza di ritardi nell'espletamento della migrazione, nell'invio della notifica di espletamento e, più in generale, nella fornitura dei servizi di accesso, il diritto degli utenti di optare per offerte economicamente più vantaggiose e di usufruire in maniera regolare dei servizi voce e dati anche durante i tempi necessari al trasferimento delle utenze presso un'altra impresa.

In via preliminare, va respinta la prima eccezione sollevata dalla società Telecom Italia S.p.A., concernente il mancato rispetto dei tempi di notifica dell'atto di accertamento. Occorre chiarire, infatti, che i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione, ai sensi dell'art. 14, della legge n. 689/1981, non sono collegati alla data di commissione della violazione, bensì alla conclusione del procedimento di accertamento, posto che l'acquisizione della notizia del fatto deve comprendere tanto gli elementi soggettivi quanto gli elementi oggettivi di esso onde riscontrare la sussistenza della infrazione ed acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione. Tale principio, peraltro avallato da consolidato indirizzo giurisprudenziale, trova piena conferma nel Regolamento in materia di procedimenti sanzionatori, emanato dall'Autorità con la delibera n. 136/06/CONS e s.m.i., il quale, all'art. 5, comma 2, prevede che *“l'atto di accertamento deve essere notificato al trasgressore entro novanta giorni dal completo accertamento del fatto ai sensi dell'art. 4, comma 6...omissis.”* che, a sua volta, prevede che *“il responsabile, esaminati gli atti trasmessi ed effettuate, ove del caso, ulteriori verifiche e qualificate le*

fattispecie nei loro pertinenti termini giuridici, formula una proposta di archiviazione delle fattispecie segnalate per manifesta insussistenza della violazione, oppure propone l'avvio del procedimento sanzionatorio, predisponendo lo schema di atto di contestazione....omissis". Con riferimento al procedimento *de quo*, quindi, la data di acquisizione delle relazioni da parte dei competenti uffici dell'Autorità non può costituire il *dies a quo* da cui far decorrere il termine di novanta giorni per la formulazione della contestazione. Essa, più precisamente, indica il momento in cui è stata conclusa l'attività pre-istruttoria, base necessaria per la successiva e compiuta qualificazione dei comportamenti rilevati in rapporto alle norme della cui violazione si tratta. Nel caso in esame, pertanto, il termine entro il quale è avvenuta la notifica dell'atto di contestazione e del verbale di accertamento, dopo la corretta qualificazione giuridica dei fatti, si palesa del tutto rispettoso della normativa vigente.

In ordine, invece, alle difese attinenti al merito degli addebiti contestati, appare opportuno chiarire alcuni elementi fondamentali per inquadrare le fattispecie in esame nel corretto contesto normativo. A tal proposito, giova evidenziare che l'Autorità, sulla scorta della legislazione di matrice comunitaria, finalizzata all'incremento della concorrenza nel mercato delle comunicazioni elettroniche ed alla tutela dei consumatori di fronte ai rischi di disservizi ovvero interruzioni di servizio nel corso delle procedure di passaggio da un fornitore ad un altro, ha approvato un Accordo quadro, allegato alla circolare dell'Autorità del 9 aprile 2008 e sottoscritto anche dalla società Telecom Italia S.p.A., che disciplina in maniera dettagliata gli aspetti necessari a rendere operative le procedure tecniche concordate tra operatori per le attivazioni, migrazioni e portabilità del numero, nonché a consentire di ridurre al minimo i disservizi provocati all'utente finale secondo quanto già previsto dall'art. 17, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS. In particolare, nel citato Accordo vengono individuate con chiarezza le varie fasi, e la relativa scansione temporale, dei diversi processi gestionali connessi alle richieste di attivazione, migrazione e portabilità del numero, con fissazione di un preciso momento in cui vanno svolte le singole azioni che consentano, senza soluzione di continuità nella fruizione dei servizi da parte dei clienti, il contestuale passaggio da un operatore ad un altro. In base a tale procedura condivisa, il momento in cui devono attuarsi le azioni di competenza da parte di tutti i soggetti coinvolti (*recipient, donating, donor*) coincide con la data di attesa consegna (c.d. DAC), momento in cui l'operatore Telecom Italia invia, in maniera contestuale, anche la notifica di espletamento a tutti i soggetti coinvolti nella procedura.

Successivamente, il legislatore comunitario ha inteso rafforzare i precedenti interventi e stimolare ulteriormente la libertà di scelta degli utenti, per cui anche a livello nazionale, con il novellato art. 80, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è stata prevista la possibilità di ottenere il trasferimento dei propri numeri, e la successiva attivazione con il nuovo gestore, nel più breve tempo possibile e senza subire interruzioni di servizio superiori ad un giorno lavorativo.

In tale prospettiva, al fine di approfondire alcuni aspetti del quadro istruttorio già delineato con l'avvio del procedimento e tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla

parte nella propria memoria difensiva, si è ritenuto opportuno svolgere una mirata verifica ispettiva presso la società Telecom Italia S.p.A..

Va precisato, a tal proposito, che la verifica ispettiva in esame è stata effettuata e completata nei termini e per le finalità previsti dalla legge e dai regolamenti approvati dall'Autorità per lo svolgimento dell'attività istruttoria, con particolare riguardo ad attività tesa proprio a verificare quanto prospettato dalla medesima Società esclusivamente in merito ai casi che formano oggetto del procedimento sanzionatorio *de quo*. Nella fattispecie in esame, dunque, non sussistono i presupposti di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i., in combinato disposto con l'art. 6, comma 3, della delibera n. 136/06/CONS e s.m.i., in quanto l'attività ispettiva connessa al presente procedimento sanzionatorio si è conclusa in data 23 ottobre 2013, come, peraltro, desumibile dai verbali sottoscritti, a nulla rilevando che il Servizio ispettivo dell'Autorità abbia ritenuto, sulla base del medesimo mandato, di proseguire successivamente le proprie attività di competenza. In ultima analisi, l'eccezione della Società relativa alla opportunità, viceversa, di sospendere i termini del procedimento fino alla conclusione di tutte le operazioni ispettive, si palesa del tutto priva di pregio e contrastante con i generali principi di economia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa.

In sede ispettiva, la società Telecom Italia S.p.A. ha, sin da subito, rimarcato la difficoltà oggettiva, in considerazione dei vincoli imposti con la delibera n. 152/02/CONS in tema di separazione contabile e regolatoria dell'operatore notificato, di effettuare interrogazioni, in parallelo, ai vari sistemi aziendali (*wholesale, open access, technology*, fatturazione e *retail* nelle componenti *business* e residenziali) in cui risiedono tutte le informazioni e le documentazioni afferenti alle singole fasi delle procedure di attivazione, migrazione e portabilità delle numerazioni.

Tale dichiarazione appare, tuttavia, inconferente in quanto nel presente procedimento non viene posta in discussione la conformità delle procedure interne rispetto a quanto previsto dalla predetta delibera, quanto, piuttosto, la gestione e l'allineamento dei dati rilevanti (quali ad esempio DAC, rimodulazioni DAC, annullamento ordini e causali di scarto) che, seppur presenti in diversi sistemi gestionali, dovrebbero necessariamente essere tracciabili e disponibili, in maniera coerente e lineare, sulle piattaforme condivise con gli altri operatori al fine di raggiungere gli obiettivi posti dalla delibera n. 4/06/CONS, come modificata dalla delibera n. 274/07/CONS, soprattutto in materia di tutela dell'utenza.

Si ritiene, infatti, che, in tale ambito, la società Telecom Italia S.p.A. goda di piena autonomia decisionale in merito alla strategia aziendale da adottare in concreto purché le soluzioni individuate siano effettivamente ed adeguatamente in grado di conseguire gli scopi legislativi e regolamentari previsti per il mercato di riferimento.

Tanto premesso, appare, a maggior ragione, priva di fondamento la giustificazione dedotta dalla Società relativa ad un presunto, e non meglio precisato, "tasso fisiologico" di anomalia dei sistemi che genera disservizio alla clientela, in quanto non si riscontra alcuna previsione di tal genere nell'attuale normativa né, tantomeno, è stata individuata *a priori* o approvata una percentuale di utenti disserviti da considerare accettabile

nell'ambito dei differenti ordinativi complessivamente gestiti. Emerge, viceversa, che l'eccessiva frammentarietà dei dati fondamentali, correlati alle singole posizioni, in numerosi sistemi e sottosistemi gestionali, coniugata alla frequente incongruenza delle medesime informazioni attestate in diversi sistemi, inducono sovente la Società ad elaborare, dopo farraginose ricerche, giudizi di carattere probabilistico non supportati, in concreto, da alcun riscontro oggettivo ed incontestabile.

In tale contesto, possono considerarsi emblematici casi in cui lo stesso ordinativo appare, in un dato sistema gestionale, gestito con esito positivo e con utenza attiva mentre, in altro sistema gestionale, risulta annullato e riemesso in altra data, ovvero casi in cui gli ordinativi risultano inspiegabilmente lavorati a DAC scaduta, oppure anticipata rispetto a quella comunicata agli altri OLO ovvero confinati, senza alcuna apparente motivazione, in una situazione di limbo (c.d. *backlog*).

In altri termini, l'impossibilità dichiarata di una visione unitaria e coerente della storia di ciascun utente comporta inevitabili ricadute sul piano della tempestività delle singole attività di competenza, della correttezza delle informazioni rese agli utenti che segnalano disservizi e, infine, dei rapporti intercorrenti con gli altri operatori. Da ultimo, si evidenzia che da una simile impostazione gestionale scaturiscono generali rallentamenti dei processi, interruzioni di servizio, rischi di doppia fatturazione a carico degli utenti medesimi per mancata regolarizzazione della propria posizione contabile ed amministrativa nonché necessità di continue operazioni, anche manuali, di bonifica ed allineamento dei vari sistemi.

L'illegittimità della condotta appena descritta, tra l'altro, trova ulteriore conferma sulla base di altre segnalazioni, in parte già verificate in sede ispettiva con conseguenti proposte di avvio di altrettanti procedimenti sanzionatori, pervenute all'Autorità, dopo l'avvio del procedimento *de quo*, da parte di utenti, sia di tipo *business* che *consumer*, i quali hanno sottoposto all'attenzione dei competenti uffici situazioni analoghe a quelle già enunciate nell'atto n. 21/13/DIT, lamentando, appunto, di aver subito prolungati disservizi, a prescindere dal ruolo (*donating, recipient, donor*) svolto dalla società Telecom Italia S.p.A., nel corso di procedure di attivazione, migrazione e portabilità delle utenze ad essi intestate.

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione da parte della società Telecom Italia S.p.A. dell'art. 80, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e dell'art. 17, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS come modificata dalla delibera n. 274/07/CONS e, per l'effetto, di procedere ad irrogare la sanzione prevista dall'art. 98, comma 13, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, da determinarsi nella misura tra un minimo di euro 170.000,00 ed un massimo di euro 2.500.000,00;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la società Telecom Italia S.p.A. ha provocato prolungati disservizi agli utenti nel corso delle

procedure di attivazione, migrazione e portabilità del numero. In particolare, la Società non ha adottato procedure interne, conformemente al quadro normativo vigente, al fine di conseguire gli obiettivi, legislativi e regolamentari, posti a tutela dell'utenza e dell'effettivo esercizio del diritto di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti conseguenti alla violazione commessa, si osserva che la predetta Società ha adottato, in generale, misure organizzative interne non adeguatamente efficaci per minimizzare i disservizi agli utenti, disporre di dati lineari e coerenti relativi alla storia di ciascun utente ed effettuare tempestivi allineamenti dei vari sistemi e sottosistemi gestionali;

c) con riferimento alla personalità dell'agente, la società Telecom Italia S.p.A. è dotata di una organizzazione interna potenzialmente idonea a garantire la puntuale e corretta applicazione dell'art. 80 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e della delibera n. 4/06/CONS e s.m.i., anche in considerazione della significativa posizione che essa occupa nel mercato di riferimento;

d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse sono notoriamente tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sotto determinata;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del triplo del minimo edittale pari ad euro 510.000,00 in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità ;

ORDINA

alla società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Piazza degli Affari, 2 - 20123 Milano (MI), e sede operativa in Corso d'Italia, 41 - 00198 Roma (RM), di pagare la somma di euro 510.000,00 (cinquecentodiecimila/00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'art. 98, comma 13, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

DIFFIDA

la società Telecom Italia S.p.A. dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'art. 80, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e dell'art. 17, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS come modificata dalla delibera n. 274/07/CONS;

INGIUNGE

alla medesima Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera n. 34/14/CONS”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di 10 giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 34/14/CONS”.

Ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani